



## Regolamento del Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia

### Art. 1

#### *Ambito di applicazione*

Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo dell'Università degli Studi di Milano, il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia, di seguito denominato Dipartimento, istituito con decreto rettorale del 14 settembre 2015, registrato al n. 0296628 in data 15 settembre 2015.

---

### Art. 2

#### *Finalità del Dipartimento*

1. Il Dipartimento aggrega in un'unica grande struttura monotematica e multidisciplinare i ricercatori e i docenti attivi presso in diverse strutture di ricerca e cura dell'area metropolitana milanese (l'ASST Fatebenefratelli Sacco, l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, la Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e l'Istituto Europeo di Oncologia, l'Istituto FIRC di Oncologia Molecolare) e presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le strutture di ricerca confluite nel Dipartimento sono attive nel campo della ricerca biologica e clinica in oncologia e dell'attività di diagnosi e cura di tutte le patologie oncologiche. Si è in tal modo costituito un ambito multidisciplinare integrato (*Allegato n.1 – Settori Scientifici Disciplinari*), dove operano ricercatori con diverse competenze in campo biologico e assistenziale.

2. Il Dipartimento, struttura organizzativa di base dell'Ateneo, promuove, coordina e svolge l'attività di ricerca negli ambiti scientifici di propria pertinenza e le attività didattiche e formative per



i corsi di studio di cui è referente principale o associato, nonché le attività ad esse correlate e accessorie anche rivolte all'esterno, quali, in particolare, attività assistenziali presso strutture sanitarie convenzionate.

3. Il Dipartimento indirizza le proprie finalità in armonia con quanto previsto al Titolo I dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano e agli artt. 27 e seguenti del Titolo IV.

4. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Milano, in via S. Sofia n. 9/1 e ulteriori sedi di ricerca presso le strutture convenzionate (*Allegato n.2 - Strutture Convenzionate*)

---

### Art. 3

*Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica*

1. Il Dipartimento si propone come obiettivo prioritario la ricerca e la cura del paziente oncologico.
2. Il Dipartimento:
  - promuove e coordina le attività di ricerca, nel rispetto della libertà e dell'autonomia di docenti e ricercatori come garantite dalla normativa vigente;
  - gestisce risorse, beni e strumenti a disposizione e ne verifica e assicura il razionale e produttivo utilizzo;
  - cura l'attivazione di servizi comuni e promuove l'utilizzo condiviso di beni, spazi e strumenti;
  - favorisce forme di collaborazione e scambio sia interno sia con università ed enti di ricerca e di formazione a livello nazionale ed internazionale.

---

### Art. 4

*Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative*

1. Il Dipartimento è referente principale e associato per Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, non che è sede di direzione di alcune Scuole di Specialità di area medica; i docenti del Dipartimento contribuiscono con la propria attività didattica all'offerta formativa post-laurea di numerose Scuole



di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia (*Allegato n.3 – Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, Scuole di Specialità di area medica*)

---

2. Modifiche all'elenco dei corsi di studio (*allegato n. 3*) potranno essere apportate sulla base di esigenze didattiche e organizzative dell'Ateneo secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale d'Ateneo.

### **Art. 5**

*La formazione dottorale, permanente e continua*

1. Il Dipartimento promuove l'impegno dei propri docenti nella formazione dottorale nell'ambito dei Corsi di dottorato dell'Università degli Studi di Milano o di consorzi, ai sensi della vigente normativa. Il Dipartimento attiva Master nell'area Sanitaria, di Corsi di Perfezionamento in Medicina e Chirurgia e di Corsi di Formazione continua nell'ambito di tematiche oncologiche.

2. Il Dipartimento promuove la formazione del Personale Tecnico Amministrativo assegnato al Dipartimento, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso in collaborazione con l'Amministrazione d'Ateneo.

---

### **Art. 6**

*Autonomia gestionale del Dipartimento e organizzazione*

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.

2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Dipartimento riconosce che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale ai fini di un'efficiente attività di ricerca ed in generale per la realizzazione di un idoneo



ambiente di lavoro. Esso attribuisce gli spazi che l'Ateneo e le strutture ospedaliere convenzionate assegnano in uso al personale di ruolo, in modo dinamico e razionale, in base alle reali esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca.

4. A tutti i componenti del Dipartimento viene reso possibile l'accesso alle apparecchiature scientifiche e ai servizi in dotazione al Dipartimento, nel rispetto delle regole d'uso corretto e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione.

---

## Art. 7

### *Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività*

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento (*Allegato n.4 – Componenti il Consiglio di Dipartimento*).

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia, ai sensi di quanto previsto dall'art.36, comma 1, dello Statuto e dall'art. 13, comma 2, del Regolamento Generale d'Ateneo.

3. Le domande di afferenza al Dipartimento da parte di professori e ricercatori di ruolo incardinati in altre strutture dipartimentali dell'Ateneo vanno indirizzate al Rettore e al Direttore del Dipartimento di destinazione e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

4. Alle attività del Dipartimento possono partecipare soggetti esterni, quali riconosciuti esperti o cultori, anche stranieri, di aree scientifico-disciplinari di interesse e competenza per il Dipartimento, che ne facciano formale richiesta al Direttore, accompagnata da *curriculum vitæ*, programma delle attività che si intendono svolgere e presentazione da parte di almeno un docente o ricercatore facente parte del Dipartimento. Tali richieste vengono illustrate al Consiglio di Dipartimento e sottoposte ad approvazione. Partecipano alle attività del Dipartimento le seguenti figure: assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali, volontari frequentatori, professori a contratto, studenti in tesi, studenti in mobilità, studenti di scuola superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento, *visiting scientist* e *visiting professor*. L'accesso e l'utilizzo delle strutture del Dipartimento da parte di



soggetti esterni è subordinato all'approvazione del Consiglio del Dipartimento e alla copertura assicurativa obbligatoria.

---

## **Art. 8**

### *Raccordo del Dipartimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia*

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto, il Dipartimento è raccordato con la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
  2. Il Direttore del Dipartimento, fa parte, di diritto, del Comitato di Direzione della Facoltà, in caso di indisponibilità, può delegare a rappresentarlo in seno al Comitato di Direzione il Vicedirettore o un altro componente della Giunta.
  3. Il Consiglio di Dipartimento designa una rappresentanza di professori e ricercatori nel Comitato di direzione della Facoltà, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento della Facoltà;
  4. Fatte salve le funzioni e le competenze esplicitamente attribuite alla Facoltà dallo Statuto e dal Regolamento della stessa, il Dipartimento esercita ogni sua prerogativa concernente le proprie finalità in campo scientifico e didattico, nonché le finalità assistenziali ad esse connesse.
- 

## **Art. 9**

### *Organi del Dipartimento*

Sono Organi del Dipartimento:

- Il Consiglio;
  - Il Direttore;
  - la Giunta.
-



## Art. 10

### *Competenze del Consiglio*

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento è l'organo d'indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attività del Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Compete in particolare al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:
  - approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;
  - approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;
  - avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
  - formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
  - formulare, in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche, oltre che in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate, di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;
  - formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
  - avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
  - deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto



da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;

- deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo, sentito il parere dei Dipartimenti afferenti ai relativi Collegi Didattici interdipartimentali e del Comitato di Direzione della Facoltà;
- proporre al Comitato di Direzione della Facoltà, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione;
- avanzare proposte relative a modifiche degli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, sentito il Comitato di Direzione della Facoltà;
- organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
- esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;
- deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico, a condizione che i docenti richiedenti abbiano espletato il compito didattico stabilito d'Ateneo per lo svolgimento di attività didattica.
- esprimere parere sulle proposte di mobilità interna di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;
- proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di scuole di specializzazione, di corsi e scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;
- designare una rappresentanza di professori e ricercatori nel Comitato di direzione della Facoltà, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento della Facoltà;
- ai sensi dell'art.13, comma 15 paragrafo s del Regolamento Generale d'Ateneo, deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e ai Collegi didattici che fanno capo al Dipartimento;
- deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca, di attività didattica e di attività assistenziale; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;
- approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative. Nell'ottica dell'autonomia gestionale e della





semplificazione, il Consiglio, una volta approvata la ripartizione iniziale dei proventi per attività conto terzi, considera accettate tutte le ripartizioni riferite al singolo contratto;

- approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenda Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;
- esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

3. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

4. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di lauree *honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un Collegio interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

5. Il Consiglio, su proposta del Direttore, può approvare la costituzione di commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività, fatte salve le competenze decisionali del Consiglio e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.

6. Il Consiglio può delegare alcune determinate funzioni ad altri organi quali la Giunta, il Collegio Didattico Interdipartimentale, in accordo con i Dipartimenti afferenti allo stesso, e il Comitato di Direzione della Facoltà, previa intesa con i Consigli degli altri Dipartimenti raccordati. In particolare, in accordo con i Consigli degli altri Dipartimenti afferenti ai Collegi Didattici Interdipartimentali dei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, il Dipartimento delega ai Collegi didattici tutti gli adempimenti riguardanti le carriere degli studenti. Nei corsi di laurea nei quali il Dipartimento sia referente, può altresì delegare ai Collegi didattici compiti di programmazione didattica e di definizione di obiettivi formativi e di verifica del loro raggiungimento.





## Art. 11

### *Composizione e modalità di partecipazione al Consiglio*

1. Ai sensi del comma 2 art. 38 dello Statuto, fanno parte del Consiglio:

- tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento;
- una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale o associato nell'ambito di un collegio didattico interdipartimentale, indicati all'art. 4, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio;
- il personale di elevata professionalità delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, medico-odontoiatrica e socio-sanitaria, delle biblioteche eventualmente in servizio presso il Dipartimento
- il Responsabile Amministrativo partecipa di diritto alle sedute

2. Fanno parte altresì del Consiglio:

- una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo nella misura del 10% della media tra una quota non inferiore al 20% del personale interessato e una quota non inferiori al 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio;  
il personale PTA che partecipa di diritto al Consiglio è escluso dall'elettorato attivo delle rappresentanze
- una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati nella misura del 5%;
- una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nella misura del 5%;
- una rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione di interesse del Dipartimento, nella misura del 1%.

3. Secondo quanto previsto dal secondo capoverso del comma 3 dell'art. 38 dello Statuto, la rappresentanza degli studenti non deve essere considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

4. In analogia con la previsione contenuta nell'art. 64 comma 4 dello Statuto, la mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

5. Per le modalità di partecipazione delle varie componenti alle sedute del Consiglio si rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 38 dello Statuto e del Regolamento Generale d'Ateneo.



## Art. 12

### *Modalità di elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio e durata del mandato*

1. Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze in seno al Consiglio sono indette dal Direttore, ad eccezione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti che vengono eletti in tornate indette dal Rettore e gestite centralmente dall'Ateneo e quelle del Personale Tecnico Amministrativo indette dal Responsabile amministrativo.

I rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo sono eletti a scrutinio segreto, nel corso di una assemblea del Personale assegnato al Dipartimento, cui spetta l'elettorato passivo ed attivo. Tale personale include i titolari di contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 12 mesi. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari ad 1/3 dei nominativi da eleggere, a norma dell'art.62 dello Statuto.

La votazione è valida se vi ha preso parte almeno 1/3 degli aventi diritto. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si tiene conto dell'anzianità di servizio e in caso di parità di anzianità di servizio si tiene conto dell'anzianità anagrafica.

I verbali delle elezioni, firmati dal Responsabile Amministrativo e dal segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa.

2. Il Direttore stabilisce i modi e i tempi per l'eventuale presentazione delle candidature delle varie componenti del Consiglio elencate nell'art. 12 del presente regolamento.

3. I rappresentanti di cui al comma 2 dell'art. 12 del presente regolamento durano in carica un triennio accademico, ad eccezione dei titolari di assegni di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Questi ultimi, inoltre, possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. Infine, per quanto riguarda gli assegnisti di ricerca, l'elettorato passivo è limitato a chi può garantire, a decorrere dalla data delle elezioni, la copertura di almeno tre quarti dell'intero mandato biennale.

---

## Art. 13



*Il Direttore*

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed esercita i compiti definiti dal comma 5 dell'art. 38 dello Statuto. Compete in particolare al Direttore:

- individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
- proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;
- indirizzare e sovrintendere all'impiego del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;
- validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;
- indire, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento all'art. 13 comma 1, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore e quelle del PTA indette dal Responsabile amministrativo.

2. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione della Facoltà. In caso d'indisponibilità, può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o un altro componente della Giunta.

3. Il Direttore del Dipartimento, nell'osservanza dei requisiti soggettivi e delle modalità procedurali di cui al comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto, è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria, le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione



di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

4. Per il regime delle incompatibilità si rimanda a quanto stabilito dai commi 2 e 4 dell'art. 63 dello Statuto.

5. Il Consiglio del Dipartimento, nomina su proposta del Direttore, un Vicedirettore, scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento, che coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolve da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.

---

## Art. 14

### *La Giunta*

1. La Giunta è costituita nell'ambito del Consiglio ed esercita funzioni consultive nei confronti del Direttore ed istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio stesso. Inoltre, essa può svolgere compiti e incarichi anche sulla base di deleghe del Consiglio stesso e/o del Direttore.

2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 38 dello Statuto, fanno parte di diritto della Giunta il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore e il Responsabile Amministrativo.

3. Fanno altresì parte della Giunta, nella misura massima del 15% rispetto ai componenti del Consiglio:

- i Presidenti dei Collegi didattici di cui il Dipartimento è referente nella misura massima del 15%;
- eventuali responsabili designati dal Dipartimento con deleghe o incarichi riferiti a particolari questioni o settori di attività, nonché almeno un eletto dalla fascia di professori e di ricercatori eventualmente non rappresentata nella Giunta sulla base dei criteri precedenti, e un eletto dal personale tecnico-amministrativo

4. Il Direttore può chiamare a partecipare ai lavori della Giunta, altri membri del Dipartimento con competenze specifiche a seconda degli argomenti trattati.



5. La Giunta, rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato
  3. L'elettorato passivo è attribuito ai soli docenti che, in considerazione della prospettiva di entrata in quiescenza per limiti di età, garantiscano la copertura dell'intero mandato. L'elettorato passivo è esteso a tutti i Ricercatori a tempo determinato che, alla data delle elezioni, possano garantire la copertura di almeno diciotto mesi di mandato. Il passaggio di fascia di un membro comporta la decadenza immediata dalla Giunta e ne determina la sostituzione mediante elezioni suppletive.
  4. I rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo in Giunta sono eletti secondo le stesse modalità previste per l'elezione nel Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo è attribuito al Personale Tecnico Amministrativo presente in Consiglio di Dipartimento, escluso il Responsabile Amministrativo, in quanto membro di diritto della Giunta.
- 

#### **Art. 15**

##### *Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento*

1. Le sedute del Consiglio sono convocate di norma, con un preavviso di sette giorni per le sedute ordinaria o di tre giorni in caso di sedute straordinarie, almeno una volta al mese e non meno di sei volte l'anno dal Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, tenendo anche conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio. Il Direttore è tenuto in ogni caso a iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta, almeno una settimana prima della seduta, una richiesta sottoscritta da almeno il 10% dei componenti del Consiglio.  
La convocazione è seguita dalla messa a disposizione, a cura del Segretario, almeno tre giorni prima della riunione, della documentazione necessaria a consentire a ciascun Consigliere di acquisire la dovuta conoscenza sull'argomento all'ordine del giorno, di regola, tramite accesso in modalità online all'area riservata al Consiglio.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, detratti gli assenti giustificati fino al limite di un quinto dei componenti e i rappresentanti degli studenti. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.



3. Il Direttore apre e chiude la seduta, dirige i lavori e modera la discussione. In sua assenza tali compiti spettano al Vicedirettore.

4. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Si dà luogo a votazione per appello nominale e a scrutinio segreto, come previsto dal comma 5 dell'art. 38 dello Statuto, per l'elezione del Direttore del Dipartimento.

5. Ai sensi dell'art. 38 comma 4 dello Statuto, la partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione nonché le questioni riguardanti i compiti didattici è riservata ai professori e ai ricercatori. Le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di ruolo, le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implichino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori. Le deliberazioni concernenti l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta sono invece assunte in seduta plenaria. Qualora siano in discussione argomenti che implichino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

6. Tra i componenti del Consiglio, il Direttore può nominare un Segretario che lo assiste nei lavori della seduta e nella redazione del verbale. Nel verbale dovrà essere indicato: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

7. Le delibere approvate hanno effetto immediato, i verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono di norma approvati in apertura della seduta successiva dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario. I





verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono rese pubbliche, ai sensi della normativa in vigore, mediante pubblicazione sulla pagina "Trasparenza" del sito di dipartimento:

[www.dipo.unimi.it/](http://www.dipo.unimi.it/)

9. Il Direttore può convocare il Consiglio in seduta telematica, garantendo comunque il numero previsto delle sedute in presenza. In tal caso, la convocazione viene inviata a tutti i membri del Consiglio tramite posta elettronica, unitamente al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data entro la quale ogni membro può fare pervenire, sempre per via telematica, il proprio voto, rendendolo esplicito a tutti gli aventi diritto. Le delibere proposte al Consiglio in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

10. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è un obbligo accademico ed istituzionale, come previsto dalla Art. 6 del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare ad una seduta dello stesso sono tenuti ad inviarne motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Direttore o al Responsabile Amministrativo.

11. Nessun componente del Consiglio può partecipare alla discussione e al voto su argomenti che lo riguardino personalmente o che riguardino persone con le quali abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado; le relative delibere sono prese in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

12. Le domande di afferenza presentate da professori e ricercatori di ruolo afferenti in altre strutture dipartimentali dell'Ateneo vanno indirizzate al Rettore e al Direttore di Dipartimento di destinazione. Le domande, corredate dalle ragioni scientifiche e didattiche che le motivano, sono approvate dal Consiglio di Dipartimento, sentito il parere del Dipartimento di afferenza. La seduta del Consiglio di Dipartimento è ristretta alla sola componente docente con limitazione di fascia. È necessario un quorum di partecipanti pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto e l'approvazione si effettua a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di accoglimento, il Direttore sottopone le relative proposte di mobilità al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.37 comma 7 dello Statuto.

13. Per ottimizzare la gestione e garantire una migliore funzionalità dell'organizzazione interna, il Dipartimento costituisce alcune Commissioni permanenti con funzioni conoscitive, consultive e propositive. I componenti delle commissioni permanenti sono proposti dal direttore di dipartimento e approvati dal consiglio di dipartimento, la commissione identifica al suo interno un coordinatore che definisce un calendario degli incontri e coordina i lavori. La partecipazione ai lavori delle





Commissioni è aperta a ciascun componente del Consiglio di Dipartimento. Possono inoltre essere costituite Commissioni temporanee in ambiti specifici non inclusi fra quelli assegnati alle Commissioni permanenti.

14. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dalle stesse regole enunciate nei commi precedenti, per quanto applicabili.

---

## **Art. 16**

### *Collegi didattici*

1. I Collegi che operano all'interno del Dipartimento sono riportati all'art.4, comma 1 del presente Regolamento. Il Dipartimento assume il ruolo di referente associato per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (Polo San Paolo). Il Dipartimento assume il ruolo di referente associato per i Collegi didattici interdipartimentali dei Corso di Laurea e laurea magistrale delle Professioni Sanitari e per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Polo centrale, ai sensi dell'art. 39, comma 4, dello Statuto.

2. Spetta ai Collegi didattici provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico che a essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte al Consiglio di Dipartimento e assumere i compiti delegati conferiti relativi alla programmazione annuale dell'offerta formativa e all'attribuzione dei compiti didattici che verranno deliberati previa intesa con i Consigli degli altri Dipartimenti raccordati e, per quanto di competenza, con il Comitato di Direzione della Facoltà (art.12, comma 6).

3. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti dei Collegi, sentito il parere del Comitato di Direzione della Facoltà di riferimento:

- formulare proposte ai Dipartimenti associati in materia di revisione degli Ordinamenti e dei Regolamenti didattici;
- formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- formulare proposte ai Dipartimenti associati ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa (compreso il contingente di posti per i corsi di studio ad accesso programmato, nazionale e locale) e della predisposizione dei manifesti degli studi;
- formulare ai Dipartimenti associati le proposte del piano di copertura degli insegnamenti e delle altre attività formative relativamente a:
  - mutuazioni di insegnamenti da altri corsi di studio raccordati alla Facoltà;
  - assegnazione di compiti didattici ai professori e ai ricercatori;



- insegnamenti da riservare all'apporto di personale del Servizio Sanitario Regionale e proposte delle relative attribuzioni;
- attivazione di bandi per affidamento a titolo gratuito e a titolo oneroso, e proposte delle relative attribuzioni;
- attivazione di bandi per contratti a titolo oneroso e proposte delle relative attribuzioni;
- attivazione e attribuzione di incarichi per la didattica integrativa (art.45 del Regolamento Generale d'Ateneo);
- nomina di cultori della materia;
- applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dai Dipartimenti associati e per quanto di competenza del Comitato di Direzione della Facoltà, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;
- collaborare all'organizzazione e allo svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di studio a numero programmato, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dai Dipartimenti e, per quanto di competenza, dal Comitato di Direzione della Facoltà;
- approvare la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni delle prove finali dei corsi di laurea, d'intesa con il Comitato di Direzione della Facoltà;
- collaborare all'organizzazione e allo svolgimento delle tesi di laurea e laurea magistrale secondo i criteri indicati dai Dipartimenti referenti e, per quanto di competenza, dal Comitato di Direzione della Facoltà;
- avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
- applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
- assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti interessati.

4. I Collegi didattici sono composti secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. I docenti d'insegnamenti comuni a più corsi di studio o mutuati fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano e al Rettore.

5. Alle riunioni dei Collegi partecipano:

- con diritto di voto, i professori e i ricercatori che svolgono attività didattica nei corsi di studio di riferimento dei Collegi e la loro presenza è considerata ai fini del computo del numero legale;



- i Coordinatori didattici di Sezione e i Coordinatori delle attività professionalizzanti, anche se professori a contratto, partecipano con diritto di voto alla trattazione degli argomenti relativi ai provvedimenti per gli studenti, e agli argomenti di loro competenza; la loro presenza è considerata ai fini del computo del numero legale;
  - con diritto di voto, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute;
6. Alle riunioni dei Collegi possono inoltre partecipare i professori a contratto, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.
7. Il personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica può partecipare alle riunioni dei Collegi didattici di pertinenza, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.
8. La partecipazione ai Collegi didattici del personale del Servizio sanitario cui siano attribuiti insegnamenti nei corsi di studio delle professioni sanitarie viene definita dal Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
9. I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e all'approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.
10. I verbali delle sedute dei Collegi didattici sono conservati a cura dello stesso Presidente, e trasmessi in copia ai Direttori dei Dipartimento referenti, che provvedono a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti ai Consigli di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.
11. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di



appartenenza le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dai Direttori dei Dipartimenti referenti.

12. Il Collegio didattico può designare un Vicepresidente che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.

13. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Collegio Didattico può deliberare la costituzione di commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche.

14. Le disposizioni relative a ciascun Collegio didattico interdipartimentale, comprensive della determinazione delle deleghe deliberative loro conferite, costituiscono parte integrante dei Regolamenti interni dei Dipartimenti associati.

---

#### **Art. 17** *Disciplina dell'attività in conto terzi*

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni, nonché delle attività di collaborazione scientifica, il Dipartimento autorizza e incoraggia le attività per conto di committenti pubblici o privati e nel loro interesse esclusivo o prevalente, a fronte di pagamento di un corrispettivo.

2. Per le attività di ricerca commissionata vengono le percentuali di trattenuta sono le seguenti:

- una quota pari al 2,5 % da destinarsi al Dipartimento;
- una quota pari al 15 % da destinarsi al bilancio di Ateneo (come da Regolamento Generale d'Ateneo);
- una quota pari al 3 % da destinarsi al personale

#### **Art. 18** *Norme finali*

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.



2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. Dalla medesima data sono abrogati i previgenti Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti disattivati e confluiti in Dipartimento.
3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.